

Dichiarazione del Committente o del Responsabile dei lavori

(D.lgs. 9 aprile 2008 N.81 e s.m.e i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Da trasmettere:

- con la comunicazione di Inizio Lavori del Permesso di Costruire
 con la comunicazione di Inizio Lavori Differita della SCIA/CILA
 con la comunicazione di Variazione/Sostituzione di impresa/lavoratore autonomo o in caso di Nuovo Affidamento.

Al Responsabile del Settore

Il/la sottoscritto/a

nato/a a prov. il

domiciliato/a a prov. C.A.P.

via n° tel. fax

email PEC

Legale rappresentante della Ditta:

con sede a prov. C.A.P.

via n° tel. fax

email PEC

iscritta al Registro delle Ditte / Albo delle Imprese Artigiane

Codice Fiscale / P. IVA presso la C.C.I.A.A. della Provincia di con il n°

- in qualità di Committente
 in qualità di Responsabile dei lavori

in riferimento:

alla segnalazione certificata di inizio attività protocollo n.

al permesso di costruire PdC prot. n.

alla segnalazione certificata di inizio attività per attività edilizia libera CILA protocollo n.

avente ad oggetto l'intervento edilizio di

nell'immobile posto nel Comune di Baiso (RE) in via: n. int.

Dichiara

Avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità ;

Che l'intervento ricade nell'ambito di applicazione del D.lgs. 81/2008 e s.m.e i. e pertanto di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 art. 90 e successive modificazioni e integrazioni, dell'impresa / del lavoratore autonomo a cui sono affidati i lavori:

Impresa

Consapevole che in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo e che la violazione delle disposizioni previste comporta l'applicazione di sanzioni penali e amministrative.

Dichiara relativamente alla notifica preliminare di cui all'art.99 del d.lgs 81/08:

che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica;

che l'intervento è soggetto a notifica e pertanto indica il numero di codice SICO

relativo alla notifica preliminare inviata attraverso il portale del Sistema Informativo Costruzioni in data

il cui contenuto sarà prodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno.

Allega:

la dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC.

Data, _____

Il/la Dichiarante

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge

**Dichiarazione dell'Impresa esecutrice Al fine dell'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C.
Ai sensi dell'art.47 e seguenti del D.P.R.445/2000 e art.15 della L. 12/11/2011 n. 183**

Il/la sottoscritto/a

nato/a a prov. il

domiciliato/a a prov. C.A.P.

via n tel. fax

email PEC

Titolare/Legale rappresentante della Ditta:

con sede legale a prov. C.A.P.

via n tel. fax

email C.F.

PEC P.Iva

Avvalendosi della disposizione di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni previste dall'art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità

**Dichiara
per i lavori privati in edilizia al fine dell'acquisizione d'ufficio del DURC**

- La regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi ;
- Che l'impresa sopra descritta è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di al n. REA

- Che, trattandosi di società in essa operano i seguenti soci iscritti all'INPS: socio

<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>
socio	<input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>
socio	<input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>
socio	<input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>
socio	<input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>
socio	<input type="text"/>	Codice Fiscale <input type="text"/>

data

Firma del/la Dichiarante

Unitamente si allega alla presente copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei dichiaranti ai sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000 n.445

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i suddetti dati saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti di legge.

Estratto del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m. e i.

* Definizioni (art.89 D.lgs 81/08 aggiornato con il D.lgs 106/09):

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs.81/08 e s.m. e i..

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Titolo IV - Cantieri - temporanei o mobili

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

Capo III - Sanzioni - art. 157. Sanzioni per i Committenti e i Responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da € 2.500 a 6.400 per la violazione dell'articolo 90, commi 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da € 1.000 a 4.800 per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a 1.800 per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Allegato XVII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m. e i. "Idoneità tecnico professionale"

1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c) documento unico di regolarità contributiva;
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
- e) documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

Estratto dell'art. 12 della L.R. 26 Novembre 2011 N. 11

....L'efficacia del permesso di costruire è altresì sospesa ed i lavori non possono essere avviati fin tanto che il committente o il responsabile dei lavori non abbia trasmesso all'ente competente la documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere)....

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR il Comune di Baiso in qualità di Titolare del trattamento e' in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all'ind mail privacy@comune.baiso.re.it oppure recandosi presso l'ufficio protocollo del Comune.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente . L'informativa completa può essere richiesta all'ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.baiso.re.it oppure visionata nella sezione privacy del sito dell'ente.